

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA "La Compagnia di Trinchetto"**

### **Art.1**

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, ai sensi delle legge 383/00, l'Associazione sportiva dilettantistica denominata "La Compagnia di Trinchetto" che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile, culturale e sportiva. L'Associazione ha sede attualmente in Ponza, presso Cesare De Luca, via Madonna 32 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo.

### **Art.2**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività e comunque sempre conforme alle norme e alle direttive del CONI nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. E' ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dall'Assemblea dei soci. L'Associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

### **Art.3**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'Associazione è apartitica apolitica ed aconfessionale e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali. Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona. L'Associazione è aperta a chiunque ne condivida i principi.

#### Art.4

La Compagnia di Trinchetto è un'Associazione che non ha fini di lucro neanche indiretto ed opera per la diffusione della cultura del mare intesa in ogni sua forma e fruibilità ed in particolare per la promozione la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale delle Isole Ponziane e degli sport acquatici e non, praticati sull'isola. Si propone di perseguire i propri scopi associativi attraverso le seguenti principali attività: attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive ma anche l'elaborazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale, attuazione di iniziative socio educative culturali e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche. L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o Enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri. L'Associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini. L'Associazione potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente. In particolare per ogni attività sportiva può essere costituita con delibera del Consiglio Direttivo specifica sezione, alla quale aderiscono tutti coloro che ne sono interessati. Gli aderenti alle diverse sezioni debbono essere soci dell'associazione. Analogamente possono essere costituite sezioni per altri e diversi gruppi di interesse. La direzione e l'organizzazione della sezione è affidata ad un Comitato eletto dall'Assemblea della sezione stessa e ratificato dal Consiglio Direttivo dell'Associazione. Il Comitato di sezione, nel cui ambito sono assegnati alcuni incarichi (responsabile, gare e manifestazioni, impianti ed attrezzature, corsi e centri di avviamento, etc.) deve:

- applicare lo Statuto Sociale ed attenersi ad esso alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- predisporre il programma delle attività ed il relativo bilancio preventivo della sezione, che dovranno essere esaminati ed approvati dal Consiglio Direttivo;
- sottoporre al Consiglio Direttivo le proposte inerenti alle norme per l'uso degli impianti sportivi, alla scelta dei tecnici e degli istruttori e ai relativi accordi di natura economica oltre a quanto investe l'immagine ed i principi sui quali si fonda la vita dell'Associazione;
- far rispettare a tutti i tesserati (soci-dirigenti-atleti-istruttori) le norme emanate dagli enti e dalle Federazioni competenti relative alla partecipazione alla attività svolta nelle diverse discipline sportive;
- gestire organizzativamente e tecnicamente il programma ed il bilancio preventivo concordato con il Consiglio Direttivo; i bilanci preventivi e consuntivi delle sezioni costituiscono parte integrante di quelli dell'Associazione.

#### Art.5

Possono far parte dell'Associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello Statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale. Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'Associazione. Possono chiedere di essere ammessi come soci sia le persone fisiche sia le persone giuridiche, sia le associazioni di fatto, mediante inoltro di domanda scritta sulla quale decide senza obbligo di motivazione il Consiglio Direttivo. I Soci, possono essere:

- Soci Fondatori: sono Soci Fondatori le persone fisiche o giuridiche che hanno firmato l'Atto Costitutivo e quelli che successivamente e con deliberazione insindacabile ed inappellabile assunta all'unanimità dai soci fondatori saranno ammessi con tale qualifica in relazione alla loro faticosa opera nel ambiente associativo;
- Soci Ordinari: sono Soci Operativi coloro che aderiscono all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso;
- Soci Studenti: sono Soci Studenti le persone fisiche con meno di 18 anni che, frequentando o meno le scuole pubbliche e private, aderiscono volontariamente all'Associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le

modalità stabilite dal Consiglio Direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso. I soci Studenti possono prendere parte all'Assemblea dei soci ma non hanno diritto di voto; - Soci Onorari: sono Soci Onorari le persone fisiche e giuridiche e gli enti che abbiano acquisito particolari meriti per la loro opera a favore dell'Associazione o che siano impossibilitati a farne parte effettiva per espresso divieto normativo; - Soci Sostenitori: sono Soci Sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'Associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

#### Art.6

La qualità di socio si perde per: - decesso; - mancato pagamento della quota sociale: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi due mesi dal mancato versamento della quota sociale annuale; - dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Presidente; tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso; - espulsione: il Consiglio Direttivo delibera l'espulsione, previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se richiesto dallo stesso, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

#### Art.7

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'Associazione saranno costituite: - dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio Direttivo; - da eventuali proventi derivanti da attività associative (manifestazioni e iniziative); - da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione; - contributi di organismi internazionali; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, e proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi. Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da: - beni mobili ed immobili: - donazioni, lasciti o successioni. Anche nel corso della vita dell'Associazione i singoli associati non possono chiedere la divisione delle risorse comuni. I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla Associazione.

#### Art.8

Sono organi dell'Associazione: - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio Direttivo; - il Presidente; - il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora istituito); - il Collegio dei Probiviri (qualora istituito). Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

#### Art.9

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente Statuto obbligano tutti gli associati. L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria. L'Assemblea è il massimo organo deliberante. In particolare l'Assemblea ha, il compito di approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo; di deliberare sulle modifiche dello Statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa. Inoltre elegge i componenti Consiglio Direttivo, del Collegio dei Probiviri (eventuale) e del Collegio dei Revisori dei Conti (eventuale).

#### Art.10

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove almeno una volta all'anno entro il mese di aprile. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno la metà dei Soci. La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione personale agli associati o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione o altra forma ritenuta idonea. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

#### Art.11

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci in regola con il versamento della quota sociale da almeno due mesi. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

#### Art.12

Ogni Socio ha diritto ad un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese con il voto favorevole dei tre quarti dei soci e l'unanimità dei componenti del Consiglio Direttivo, presenti fisicamente o per delega. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza dei soci e dei componenti il Consiglio Direttivo qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza non si tiene conto degli astenuti. Per la modificazione del presente Statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il tre quarti degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio Direttivo. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal VicePresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'Assemblea. I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso. Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

#### Art.13

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri pari a sei eletti dall'Assemblea tra tutti i soci maggiorenni di tutte le tipologie e nomina tra i suoi membri il Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'Assemblea, di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali, di vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione. Al Consiglio Direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci. Il Consiglio direttivo è competente a decidere, anche su sua iniziativa: - su controversie sull'attuazione e lo svolgimento dell'attività dell'associazione; - su controversie tra soci o fra soci e l'Associazione; - su ricorsi di soci inerenti a delibere degli organi dell'Associazione e lo svolgimento di riunioni medesimi. Il Consiglio Direttivo può demandare ad uno o più soci lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

#### Art.14

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare ed emanare appositi regolamenti che, conformandosi alle norme del presente Statuto, regoleranno gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Tutte le cariche sociali svolgono la loro attività in modo gratuito ma agli stessi possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità ed i rimborsi. Gli amministratori hanno il divieto di ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuto dal CONI , ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.

#### Art.15

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il Socio o Soci che nell'ultima elezione Assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

#### Art.16

Il Consiglio Direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso. La convocazione della riunione può essere fatta nelle forme ritenute più opportune ed idonee. L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

#### Art.17

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza di almeno quattro dei membri dello stesso. La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal Vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

#### Art.18

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'Associazione; tutti gli altri libri vengono tenuti dal Segretario.

#### Art.19

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'Atto Costitutivo. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci. Il Presidente assume nell'interesse dell'Associazione tutti i provvedimenti, ancorché, ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile. Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il comitato direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione. In particolare compete al Presidente: - predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione; - redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione; - il Presidente individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi. Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso è sostituito dal VicePresidente.

#### Art.20

Con delibera dell'Assemblea dei soci può essere istituito il Collegio dei Revisori dei Conti, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa alle Assemblee ove presenta la propria relazione annuale in tema al bilancio consuntivo.

#### Art.21

Con delibera dell'Assemblea dei soci può essere istituito il Collegio dei Probiviri, viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre effettivi e due supplenti. Il Collegio nomina al suo interno il Presidente. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Probiviri ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'organizzazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi. Esso giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

#### Art.22

Gli esercizi sociali si chiudono il, 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

#### Art. 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 3/5 dei presenti aventi diritto al voto. In caso di scioglimento sarà nominato un liquidatore scelta anche tra i non soci che provvederà a liquidare i beni mobili ed immobili per estinguere le eventuali obbligazioni in essere. Tutti i beni residui dell'Associazione non potranno essere diviso tra i Soci ma saranno interamente devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità di cui all'art. 3 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662.

#### Art. 24

Per quanto non contenuto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.